

Civile Ord. Sez. L Num. 12944 Anno 2021

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: CALAFIORE DANIELA

Data pubblicazione: 13/05/2021

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25614-2015 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO;

2021
1208

- **ricorrenti** -

contro

DI LEO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI n.1, presso lo studio
dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentato e difeso
dall'avvocato GIUSEPPE CIPRIANI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 912/2015 del TRIBUNALE di
FOGGIA, depositata il 21/04/2015 R.G.N. 7076/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.
DANIELA CALAFIORE.

R.g. n. 25614/2015

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 21.4.2015, il Tribunale di Foggia, decidendo ex art. 617 c.p.c. sull'ordinanza con cui il medesimo Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sull'esecuzione promossa da Giuseppe Di Leo nei confronti dell'INPS, compensando le spese del processo esecutivo, ha riformato l'ordinanza in punto di spese, condannando l'INPS a rifondere alla parte istante le spese del processo esecutivo e di opposizione;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo due motivi di censura;

che Giuseppe Di Leo ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l'INPS denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere il Tribunale ricostruito la portata precettiva del titolo posto a base dell'esecuzione (costituito dalla sentenza n. 6567/2010, con cui il Tribunale medesimo, in accoglimento del ricorso dell'odierno controricorrente e di altri consorti, aveva, per quanto concerne la di lui posizione, accertato l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e dichiarato il suo diritto alla reinscrizione per il tempo e gli anni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio) sulla base della domanda proposta in giudizio, omettendo l'esame della sentenza che tale giudizio aveva definito;

che, con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che la statuizione del giudice dell'esecuzione non recasse

Handwritten signature



R.g. n. 25614/2015

motivazione alcuna in ordine alla compensazione delle spese e avere conseguentemente condannato esso Istituto alla loro integrale rifusione;

che il primo motivo è stato proposto dall'INPS *sub specie* di omesso esame circa un fatto decisivo in considerazione «del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è precluso (*sic*) al sindacato della Suprema Corte l'interpretazione che il giudice di merito abbia fornito in ordine all'accertamento compiuto e al comando impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta» (così il ricorso per cassazione, pagg. 5-6);

che, in punto di fatto, risulta in atti che l'odierna controricorrente agì *in executivis* ai sensi dell'art. 612 c.p.c., lamentando che l'INPS non avesse ottemperato all'ordine recato dalla sentenza n. 6567/2010 di riscriverla negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e il numero delle giornate accertate nel precorso giudizio *inter partes* (cfr. l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 19.12.2013 nonché il ricorso per la determinazione delle modalità dell'esecuzione forzata dep. il 6.2.2013, debitamente allegati al ricorso per cassazione ex artt. 366, comma 2°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.);

che emerge parimenti in atti che, nel corso della procedura esecutiva, l'INPS provvide all'iscrizione e l'odierno controricorrente chiese pertanto «dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva, con condanna dell'Ente previdenziale al pagamento delle spese» (così l'ordinanza del giudice dell'esecuzione cit., pag. 1);

che risulta pertanto incontroverso che l'unico oggetto della domanda giudiziale dell'odierna controricorrente era costituito dall'iscrizione negli elenchi, non avendo ella

Am

R.g. n. 25614/2015

spiegato alcuna domanda di condanna per prestazioni previdenziali;

che tanto è confermato dalla sentenza impugnata, che – nel ricostruire il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio definito dalla sentenza posta a base dell'esecuzione – afferma testualmente che l'odierna controricorrente aveva chiesto «di annullare il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per l'anno indicato; di dichiarare la validità del rapporto di lavoro per le giornate di lavoro disconosciute ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale e assistenziale e di condannare la controparte a ripristinare la posizione assicurativa, procedendo ad accreditare il numero di giornate lavorative illegittimamente disconosciute» (così la sentenza impugnata, pag. 6);

che, pertanto, l'unica statuizione della sentenza n. 6567/2010 sulla quale l'odierno controricorrente ha preteso di fondare la propria azione esecutiva ex art. 612 c.p.c. è costituita dalla dichiarazione del suo diritto all'iscrizione negli elenchi annuali degli operai agricoli per il tempo e per l'anno indicato in ricorso;

che, conseguentemente, ove questa Corte potesse procedere all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, ne deriverebbe senz'altro l'accoglimento del primo motivo di ricorso, non potendo dubitarsi della portata meramente dichiarativa dell'anzidetta statuizione e della sua inidoneità a fondare alcuna azione *in executivis* del tipo di quella intrapresa, che richiede una sentenza di condanna ad un *facere* fungibile (così, tra le più recenti, Cass. n. 18572 del 2019);

R.g. n. 25614/2015

che, peraltro, come riconosciuto dall'INPS in sede di formulazione della censura, un'interpretazione diretta del titolo esecutivo giudiziale è esclusa dalla costante giurisprudenza di questa Corte, giusta il principio secondo cui l'interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice dell'esecuzione o da quello chiamato a sindacarne l'operato nell'ambito delle opposizioni esecutive, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in Cassazione se non nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (così, tra le più recenti, Cass. nn. 15338 e 32196 del 2018);

che, circoscrivendo la censura dell'Istituto nei limiti propri dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ne balzerebbe evidente l'infondatezza, siccome ritenuto da Cass. n. 14921 del 2017 in fattispecie affatto sovrapponibile alla presente, dal momento che la sentenza impugnata ha per contro esaminato il fatto del cui omesso esame si duole l'INPS, ossia la sentenza del Tribunale di Foggia n. 4586/09, più volte cit., salvo pervenire ad un'interpretazione errata di essa, che è ciò che sostanzialmente è denunciato nel ricorso per cassazione;

che l'orientamento che esclude la possibilità che questa Corte possa procedere all'interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale è abbastanza risalente ed è stato tradizionalmente motivato sul rilievo secondo cui l'interpretazione del giudicato esterno costituiva apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. in tal senso già Cass. nn. 1069 del 1963, 2078 del 1966, 864 del 1970, 2931 del 1975, 321 del 1980, 3996 del 1992, 2510 del 1996, 552 del 2001);

Da

R.g. n. 25614/2015

che tale orientamento è stato mantenuto anche dopo la revisione che le Sezioni Unite di questa Corte hanno compiuto circa la natura del giudicato esterno, riconoscendo al giudice di legittimità la possibilità di accertarne l'esistenza e la portata anche *ex officio* e con cognizione piena (Cass. S.U. n. 226 del 2001), essendosi al riguardo osservato che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come giudicato esterno in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo, non opera come decisione della lite, bensì come titolo esecutivo, di talché, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati o di violazione del *ne bis in idem* (così già Cass. n. 14727 del 2001 e poi, nello stesso senso, tra le numerose, Cass. nn. 1114 e 4382 del 2003, 7530 del 2005, 15852 del 2010, 26890 del 2014 e 15538 del 2018, già cit.);

che tale orientamento, in relazione al quale la sentenza, nell'ambito del processo esecutivo, rilevarebbe semplicemente come "fatto" e come tale andrebbe apprezzato (così, in termini, Cass. n. 14727 del 2001, cit., in motivazione), è stato tuttavia virtualmente superato da Cass. S.U. n. 11501 del 2008, che – nell'enunciare il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'interpretazione di provvedimenti giurisdizionali, si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 ss. prel. c.c., invece che di quelli propri degli atti negoziali, in ragione dell'assimilabilità dei provvedimenti giudiziali alle norme giuridiche quanto a *vis imperativa* e indisponibilità

P. m.

R.g. n. 25614/2015

per le parti – ha direttamente proceduto all'interpretazione del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione intrapresa in quel giudizio (costituito da un decreto di liquidazione delle spese al CTU), per poi concludere che, sebbene erroneamente condotta alla stregua dei canoni propri dell'ermeneutica negoziale, l'esegesi del titolo compiuta dai giudici di merito doveva nondimeno ritenersi corretta (cfr. § 5 della motivazione);

che tale conclusione – espressamente motivata in relazione alla circostanza che l'interpretazione del giudicato esterno così come del titolo esecutivo operate dal giudice del merito non possono essere riguardate come un "apprezzamento di fatto", ma costituiscono *quaestiones iuris* da sindacare nella più ampia ottica della valutazione di legge – si pone, ad avviso del Collegio, diametralmente in contrasto con l'orientamento dianzi ricordato, secondo cui, viceversa, l'interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice dell'esecuzione o da quello chiamato a sindacarne l'operato nell'ambito delle opposizioni esecutive, si risolverebbe in un apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in questa sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.;

che il contrasto appare evidente sol che si pensi che, mentre nell'accertamento giudiziale di un fatto sussiste un ineliminabile margine d'incertezza derivante dalla irripetibile singolarità di ogni accadimento storico, tant'è che l'ordinamento non solo appresta all'uopo specifici rimedi in sede d'ermeneutica negoziale (art. 1371 c.c.), ma giunge a dettare un'espressa regola legale di giudizio nel caso in cui il fatto rimanga incerto (art. 2697 c.c.), il giudizio di diritto, concernendo l'esistenza e la portata oggettiva e soggettiva

Pr

R.g. n. 25614/2015

di un universale (la norma giuridica, sia essa posta da una legge o da un provvedimento giurisdizionale), non ammette altra opzione possibile che tra verità ed errore;

che, implicando il ricorso la decisione di una questione di massima di particolare importanza, la causa va rimessa al Primo Presidente di questa Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite;

P. Q. M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.3.2021.